



Bruxelles, 12 gennaio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0007(NLE)**

**5105/21
ADD 1**

**AVIATION 3
IXIM 11
ICAO 1
RELEX 13**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 gennaio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 16 final ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'emendamento 28 dell'allegato 9, sezione D, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 16 final ANNEX.

All.: COM(2021) 16 final ANNEX



Bruxelles, 12.1.2021
COM(2021) 16 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per quanto riguarda l'emendamento 28 dell'allegato 9, sezione D, della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

ALLEGATO

1. POSIZIONE DA ADOTTARE

A) Per quanto concerne il punto 6, lettera a), della lettera agli Stati dell'ICAO CE 6/3-20/71:

La posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati emanata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale il 17 luglio 2020 è la seguente: non dovrebbe essere registrata alcuna disapprovazione dell'emendamento 28 dell'allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago.

B) Per quanto concerne il punto 6, lettera b), della lettera agli Stati dell'ICAO EC 6/3-20/71:

La posizione da adottare a nome dell'Unione in risposta alla lettera agli Stati emanata dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale il 17 luglio 2020 è la seguente: occorre notificare una differenza in relazione allo standard 9.34 dell'allegato 9, capo 9, sezione D, della convenzione di Chicago.

2. SPIEGAZIONE DETTAGLIATA

La differenza da registrare è riportata nella dichiarazione e nella tabella che seguono:

"Il 28 febbraio 2021 esisterà la seguente differenza tra i regolamenti e/o le pratiche di [*lo Stato membro*] e le disposizioni dell'allegato 9, compreso l'emendamento 28:"

Disposizione	Dettagli della differenza	Osservazioni
<p>Emendamento 28 dell'allegato 9, sezione D, standard 9.34</p>	<p><u>Categoria A — "Il requisito di uno Stato contraente è più rigoroso o superiore a un SARP"</u></p> <p>Lo standard 9.34(a) impone agli Stati contraenti di non ostacolare o impedire il trasferimento dei dati PNR verso un altro Stato contraente che si attiene ai nuovi SARP.</p> <p>Lo standard 9.34(b) tiene conto del fatto che gli Stati contraenti conservano la capacità di mantenere o introdurre livelli di protezione più elevati conformemente al loro quadro giuridico e amministrativo nazionale, e di concludere accordi supplementari con altri Stati al fine di stabilire disposizioni più dettagliate relative al trasferimento dei dati PNR.</p> <p>Nell'ambito dell'attuale quadro giuridico dell'Unione europea, gli Stati membri devono rispettare requisiti che per alcuni aspetti sono più rigorosi di quelli stabiliti nell'emendamento 28 per i trasferimenti di dati PNR provenienti dall'Unione verso Stati contraenti che non sono Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>In tale contesto, dal punto di vista dell'Unione e dei suoi Stati membri¹ l'attuale formulazione dello standard 9.34 non è sufficientemente chiara, in termini giuridici, nell'affermare che, fatte salve le disposizioni dello standard stesso, agli Stati membri dell'Unione non è preclusa la possibilità di imporre i requisiti desiderati.</p> <p>Per questo motivo, [Lo Stato membro] ritiene che la presente differenza debba essere notificata ai sensi dell'articolo 38 della convenzione di Chicago al fine di consentirgli di applicare obblighi giuridici ai trasferimenti di dati PNR verso Stati contraenti che non sono Stati membri dell'Unione europea, che per alcuni aspetti sono più rigorosi, senza compromettere gli standard di cui all'emendamento 28.</p> <p>[Lo Stato membro] conferma che, in assenza della possibilità di garantire il rispetto di tali requisiti, i trasferimenti da parte dei vettori aerei non possono di conseguenza aver luogo in conformità del diritto dell'Unione.</p>	<p>[Lo Stato membro] desidera sottolineare l'importanza del lavoro svolto dall'ICAO e dai suoi Stati contraenti per aggiornare gli standard e le pratiche raccomandate riguardo ai dati PNR e accoglie con favore l'adozione, avvenuta nel giugno 2020, dell'emendamento 28 da parte del Consiglio dell'ICAO.</p> <p>[Lo Stato membro] sottolinea che la presente differenza – registrata nella categoria A di cui al punto 2.1 dell'allegato E della lettera agli Stati 2020-71 – è intesa a comunicare con la dovuta trasparenza all'ICAO e ai suoi Stati contraenti le modalità con cui gli Stati membri dell'Unione europea attueranno gli standard conformemente al quadro giuridico dell'Unione europea.</p> <p>Secondo il quadro giuridico dell'Unione europea, il trasferimento da parte dei vettori aerei dei dati PNR provenienti dall'Unione verso le autorità competenti di un paese terzo è legittimo se sono soddisfatti determinati requisiti, per alcuni aspetti più rigorosi di quelli di cui all'emendamento 28.</p> <p>I requisiti derivano dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 7, 8 e 52, come interpretati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel parere 1/15 sul previsto accordo PNR con il Canada, e dal capo V del regolamento (UE) 2016/679.</p>

¹ Testo proposto dagli Stati membri dell'Unione europea al Consiglio dell'ICAO in risposta alla lettera EC 6/3-20/14, del 25 febbraio 2020, sul progetto di emendamento (testo solo in lingua inglese):

“9.34: Contracting States shall:

- (a) not inhibit or prevent the transfer of PNR data by an aircraft operator or other relevant party, nor sanction, impose penalties or create unreasonable obstacles on aircraft operators or other relevant parties that transfer PNR data to another Contracting State provided that Contracting States' PNR data system is compliant with the Standards contained in Section D, Chapter 9 of Annex 9; ~~and~~ *but*
- (b) equally, retain the ability to introduce or maintain higher levels of protection of PNR data, in accordance with their legal and administrative framework, and to enter into additional arrangements with other Contracting States, in particular to: promote collective security; achieve higher levels of protection of PNR data, including on data *transfers retention*; or *to* establish more detailed provisions relating to the transfer of PNR data, provided those measures do not *undermine otherwise conflict with* the Standards contained in Section D, Chapter 9 of Annex 9.”